

L'applicazione del diritto comunitario nella giurisprudenza della Sezione tributaria della Corte di Cassazione

***L'applicazione d'ufficio del diritto comunitario da parte del giudice nazionale nel processo tributario e nel giudizio di cassazione\****

*di Franco Gallo*

SOMMARIO: **1.** Premessa - **2.** Il principio del cosiddetto primato e della diretta ed immediata applicabilità del diritto comunitario - **3.** Sulla esistenza di un obbligo di disapplicazione d'ufficio della norma interna confliggente - **4.** Se una legge nazionale possa limitare il potere di applicazione d'ufficio di una norma comunitaria

**1. Premessa** - Il problema dell'applicazione d'ufficio, da parte del giudice nazionale, del diritto comunitario nel processo tributario si inquadra in quello, più ampio e generale, della tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive dei privati-contribuenti nei confronti degli atti autoritativi emessi dagli Stati membri dell'Unione Europea. E va subito detto che, se esso avesse - come mi riprometto qui di dimostrare - una sicura ed ampia soluzione positiva, si produrrebbe l'importante, benefico effetto di accelerare vieppiù il processo di tutela comunitaria del privato contribuente. Con l'applicazione d'ufficio della normativa comunitaria da parte del giudice nazionale si ridurrebbero, in particolare, i tempi della giustizia tributaria perchè si eviterebbe la più lunga via dei rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia, a mezzo dei quali il giudice nazionale, prima di pronunciarsi, sottopone alla Corte questioni - appunto pregiudiziali - attinenti all'interpretazione del Trattato e alla validità degli atti delle istituzioni comunitarie.

Detto per inciso, ciò non esclude ovviamente che il giudizio, diciamo cos' storico, sull'art. 234 del Trattato CE (che tale rinvio disciplina) sia comunque altamente lusinghiero. Basta pensare che è attraverso di esso - e soprattutto attraverso la dialettica instauratasi tramite esso tra i giudici nazionali e la Corte di Giustizia - che si è potuto elaborare una giurisprudenza fondamentale per la definizione delle caratteristiche del sistema giuridico comunitario. È, infatti, proprio in sede di rinvio pregiudiziale che si sono via via precisati principi importantissimi, anche per il diritto tributario, quale quello del primato del diritto comunitario

---

\* Pubblicato in Rassegna tributaria n. 1 del 2003, pag. 311

e della cosiddetta efficacia diretta delle disposizioni comunitarie aventi certe caratteristiche. Come vedremo, tali principi fanno ormai del giudice nazionale una specie di giudice "decentrato" del diritto comunitario (o, meglio, un organo decentrato della giurisdizione comunitaria) e, per ciò che a noi interessa, sono alla base della tesi dell'applicabilità d'ufficio del diritto comunitario da parte del giudice nazionale.

Vale, quindi, la pena di dare pregiudizialmente conto in questa sede della portata e degli effetti di tali - peraltro ben noti - principi, naturalmente ai limitati fini di definire l'ambito entro il quale il giudice speciale tributario e la Cassazione possono fare diretta applicazione della normativa comunitaria a tutela dei diritti soggettivi dei singoli contribuenti. Seguirò, pertanto, un ordine espositivo che parte dal richiamo di questi stessi principi, passa attraverso l'analisi delle norme e dei principi del nostro diritto interno che dovrebbero consentire l'applicazione d'ufficio della normativa comunitaria e si conclude intrecciandosi con l'esame sia delle sentenze in materia della Corte di Giustizia sia delle pronunce della Corte di Cassazione che a tali sentenze si sono attenute.

*2. Il principio del cosiddetto primato e della diretta ed immediata applicabilità del diritto comunitario* - È a tutti noto che, dopo alcune incertezze interpretative, il principio in epigrafe è stato fissato definitivamente dalla nostra Corte Costituzionale, con la nota sentenza Granital [\(1\)](#), che ha fatto seguito alla altrettanto nota pronuncia sul caso Simmenthal [\(2\)](#) della Corte di Giustizia. Con tale sentenza la Corte Costituzionale, in linea con la Corte Comunitaria - ma con un ben diverso passaggio argomentativo che ha respinto la tesi della sovraordinazione formale del diritto comunitario rispetto a quello interno - ha fissato il principio-pilastro della cosiddetta "doppia fonte normativa", riconoscendo ai singoli il diritto di invocare le disposizioni comunitarie dinanzi ai giudici nazionali per far valere le situazioni giuridiche da esse tutelate e imponendo agli organi statali l'obbligo di disapplicare le norme interne incompatibili con queste disposizioni.

Ed è anche ben noto che altro principio fondamentale, fissato da ambedue le Corti, è quello secondo cui gli effetti del primato del diritto comunitario si producono sicuramente per quelle disposizioni - regolamenti, direttive od altro - che siano qualificabili come "direttamente applicabili", e cioè abbiano un "contenuto sufficientemente preciso e non condizionato".

Ciò che forse è meno noto è che, secondo una giurisprudenza comunitaria che sempre più va consolidandosi [\(3\)](#), detti effetti possono prodursi anche con riguardo a direttive che non hanno queste caratteristiche. La Corte di Giustizia, facendo applicazione del principio di cooperazione fissato dall'art. 5 del Trattato CE, si è infatti espressa nel senso che il giudice

nazionale deve in ogni caso interpretare il proprio diritto interno "quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva per conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'art. 189, comma 3" [\(4\)](#).

Non v'è dubbio dunque che, allo stato, la giurisprudenza della nostra Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia sia nel senso che - come dice bene un passo della richiamata sentenza Simmenthal - "gli effetti delle norme comunitarie riguardano tutti i giudici che, aditi nell'ambito della loro competenza, hanno il compito, in quanto organi di uno Stato membro, di tutelare i diritti attribuiti ai singoli dal diritto comunitario". Come non v'è dubbio che, in forza del principio di preminenza del diritto comunitario, le disposizioni del Trattato e gli atti delle istituzioni, qualora siano direttamente applicabili, hanno l'effetto, nei loro rapporti col diritto interno, di rendere *ipso iure* inapplicabile qualsiasi disposizione della legislazione nazionale con essi confliggente; con la conseguenza - rilevantissima ai fini dello sviluppo del tema oggetto della presente relazione - che "qualsiasi giudice nazionale ha l'obbligo di applicare integralmente il diritto comunitario e di tutelare i diritti che questo attribuisce ai singoli, disapplicando le disposizioni eventualmente contrastanti con la legge interna".

### *3. Sulla esistenza di un obbligo di disapplicazione d'ufficio della norma interna confliggente*

3.1. Per quanto finora detto, non può nutrirsi dunque alcun dubbio sulla esistenza dell'obbligo, a carico del giudice nazionale, di disapplicare direttamente nel giudizio di merito la norma interna confliggente. Questa conclusione è, del resto, confermata da quel netto orientamento della Corte di Giustizia che esclude l'obbligo del rinvio pregiudiziale, a norma dell'art. 234 del Trattato CE, non solo nei casi in cui la normativa comunitaria abbia già costituito oggetto di interpretazione da parte dei giudici comunitari, ma anche in quelli in cui non vi sia alcun ragionevole dubbio circa il significato della disposizione da applicare (la cosiddetta teoria dell'*acte clair*) [\(5\)](#). In tali casi la Corte ha affermato che "è lo stesso giudice nazionale che, assumendosene la responsabilità, deve dare soluzione alle questioni di diritto comunitario".

Il dubbio si pone invece e i problemi si aggrovigliano quando si tratta di individuare le condizioni temporali che fanno insorgere l'obbligo di disapplicazione a carico del giudice interno. La domanda cui questa mia relazione dovrebbe concorrere a dare una risposta è, in particolare, se detto obbligo nasca solo allorché il giudice sia espressamente investito dal singolo della questione di illegittimità della norma interna per contrasto con quella comunitaria o se, invece, esso sussista anche in assenza di una corrispondente specifica e puntuale domanda, alla sola già

detta condizione che la norma comunitaria abbia natura *self executing*.

Dico subito che tale quesito merita, a mio avviso, una sicura risposta in quest'ultimo senso sul piano sia dei principi comunitari che di quelli processuali interni.

Sul piano del diritto comunitario tale risposta è scontata. La rilevabilità d'ufficio delle divergenze delle norme interne rispetto a quelle comunitarie può considerarsi addirittura un "valore comunitario", essendo essa - come si è visto - la necessaria conseguenza applicativa del principio del primato dell'ordinamento comunitario e della sua diretta ed immediata applicazione a tutela delle posizioni giuridiche soggettive dei singoli. Ma anche sul piano del diritto interno la risposta non dovrebbe essere - in via generale e astratta - diversa, perchè vedremo che non esistono nell'ordinamento italiano norme processuali che precludono, in via diretta e di principio, la rilevabilità d'ufficio delle divergenze tra i due ordini di norme e, conseguentemente, l'applicabilità della norma comunitaria prevalente [\(6\)](#).

Dato il *favor* comunitario per l'istituto della rilevabilità d'ufficio, vale perciò la pena di motivare subito e meglio le ragioni per cui l'applicabilità d'ufficio delle norme comunitarie non incontra alcun diretto ostacolo d'ordine generale nell'ordinamento processuale interno ed anzi è avallato da un importante principio generale. Solo dopo aver chiarito questo punto potremo dedicare la nostra attenzione a quelle decisioni della Corte di Giustizia che hanno fissato i criteri per determinare quando le norme processuali di diritto interno possono considerarsi indirettamente preclusive del potere di iniziativa del giudice e quando ed entro quali limiti il diritto comunitario osti all'applicazione di tali norme.

Il principio di diritto interno, cui ho prima alluso, che dà fondamento al potere di applicabilità d'ufficio è quello espresso dal noto brocardo *iura novit curia* ed è racchiuso nella norma dell'art. 113 del codice di procedura civile. Secondo esso il giudice può risolvere una questione di diritto ricercando ed applicando di sua iniziativa ogni norma atta a dipanarla senza trovare alcun limite al suo potere decisorio che non sia, quanto al solo fatto, quello derivante dal principio dispositivo [\(7\)](#).

La circostanza, ormai incontestabile, che il processo tributario - pur essendo giudizio di impugnazione di un atto - abbia per oggetto l'accertamento del rapporto e non l'annullamento dell'atto medesimo agevola, poi, l'applicazione di tale principio, perchè consente di ritenere che l'ambito della pronuncia del giudice non si limita nel giudizio tributario ai soli vizi dell'atto denunciati dal singolo, ma ricomprende, insieme all'esame del fatto e delle questioni di diritto poste dalle parti, anche la ricerca libera delle norme di diritto applicabili per la soluzione delle questioni stesse secondo giustizia.

Non v'è ragione perchè la conclusione, qui raggiunta in termini

generali, per il processo tributario di primo grado, non valga anche con riguardo al giudizio di appello e a quello dinanzi alla Corte di Cassazione.

Quanto al primo, ricordo che esso, al pari dell'omologo giudizio presso il giudice ordinario, costituisce - secondo almeno la giurisprudenza consolidata e la dottrina prevalente - un mezzo di impugnazione a critica libera di contenuto rescissorio, proponibile indipendentemente dal fatto che il contribuente lamenti un vizio del provvedimento impugnato. Il che equivale a dire che tale impugnazione è proponibile anche da chi lamenta solamente l'ingiustizia della pretesa tributaria, e cioè la insussistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria e, perciò, dello stesso presupposto impositivo. E si capisce che in tale caso le norme invocate nei motivi di appello non possono nè assolvere alcuna funzione condizionante l'*an* dell'impugnazione, nè condizionare il giudice d'appello nell'applicazione del principio *iura novit curia*, nè, di conseguenza, vietare l'applicazione d'ufficio del principio di diritto liberamente ricercato, idoneo a risolvere le questioni, anch'esse di diritto, oggetto del giudizio.

Alla luce di tali considerazioni, il quesito relativo alla applicabilità d'ufficio della norma comunitaria da parte del giudice tributario interno di primo e di secondo grado non può che avere risposta affermativa. Il non avere invocato nei motivi del ricorso o dell'appello la norma comunitaria violata non può costituire, infatti, un ostacolo al potere del giudice tributario nazionale di applicare d'ufficio la norma comunitaria e di disapplicare la norma interna. E ciò perchè - come si è già posto in evidenza - la norma comunitaria è essa stessa espressione di un principio di diritto tratto da un ordinamento pienamente vigente, sovraordinato a quello nazionale e costituente una vera e propria fonte di diritto obiettivo per il giudice italiano chiamato a pronunciarsi sulla esistenza o meno dell'obbligo tributario.

È dunque, in ultima analisi, il principio *iura novit curia* che eleva a dovere del giudice la ricerca della norma di diritto comunitario applicabile, lasciando a carico delle parti la prova del fatto dedotto in giudizio, senza che con ciò si incorra nel divieto di extrapetizione ai sensi dell'art. 112 del codice di procedura civile. Se oggetto del giudizio è la soluzione delle questioni di diritto poste dalle parti previa applicazione di norme giuridiche, è evidente che la ricerca e l'applicazione di tali norme non possono trovare alcun ostacolo nè nell'essere esse norme comunitarie (e non interne), nè nella mancata cooperazione delle parti nè, tanto meno, in difetti di conoscenza. Le norme comunitarie sono, infatti, norme che appartengono all'ordinamento vigente, la cui possibilità di conoscenza è in *re ipsa* per essere esse inserite, al pari delle norme interne, nella raccolta ufficiale delle leggi, la cui pubblicazione, da un lato, dispensa da ogni prova e,

dall'altro, esclude l'ignoranza. Tali norme, in quanto di rango superiore, se ritenute violate da quelle interne o comunque con esse incompatibili, vanno perciò applicate ancorchè non richiamate [\(8\)](#).

3.2. Ho già detto che a conclusioni non diverse dovrebbe giungersi con riguardo al giudizio di legittimità presso la Suprema Corte. La sua natura di giudizio a critica vincolata impone, però, di meglio motivare questa conclusione. Il giudizio di Cassazione infatti, diversamente da quello di appello, ha per oggetto solo il controllo dell'operato del giudice entro i limiti degli errori e dei vizi denunciati dal ricorrente nei motivi di ricorso e limitatamente alle questioni di diritto che gli vengono sottoposte attraverso i motivi stessi.

Ciononostante, ritengo che la struttura del giudizio di Cassazione sia perfettamente compatibile con il principio *iura novit curia*, inteso come principio che legittima il giudice ad integrare liberamente le fonti normative. L'unica condizione all'applicazione di tale principio è quella, fisiologica, che esso operi nel rispetto dei vincoli imposti dalla natura del giudizio di Cassazione. E, come si è appena detto, tali vincoli impongono:

- al giudice, di pronunciarsi solamente sull'errore di giudizio commesso dal giudice di appello portato alla sua cognizione attraverso i motivi di ricorso;

- alle parti, solo di enunciare tali motivi e le questioni di diritto con essi prospettate in modo tale da mettere il giudice stesso in grado di individuare l'oggetto e la ragione della doglianza formulata e, quindi, di enucleare il principio di diritto non applicato dalla sentenza impugnata [\(9\)](#).

**Ma nessun obbligo detti vincoli impongono alle parti di indicare esse stesse il principio di diritto cui il giudice dovrebbe attenersi accogliendo o respingendo la censura.**

Nella struttura del giudizio di Cassazione spetta in particolare al giudice di individuare le norme di diritto idonee a risolvere la questione giuridica prospettatagli, facendo a tal fine applicazione del principio *iura novit curia*; alla stessa stregua, insomma, di ciò che può fare il giudice di appello [\(10\)](#). Dimodochè, se dai motivi del ricorso il giudice desume che alla fattispecie sottoposta al suo esame sia applicabile una norma di diritto diversa da quella erroneamente invocata dal ricorrente, il giudice stesso potrà, d'ufficio, applicare quella che a suo avviso regola la fattispecie [\(11\)](#).

Questa conclusione è in linea con il prevalente orientamento della Suprema Corte, che ha ritenuto ammissibile il ricorso ancorchè privo dell'indicazione delle norme di diritto violate dalla sentenza. Essa, infatti, ha più volte affermato che "l'indicazione, ai sensi dell'art. 366, n. 4), del codice di procedura civile, delle norme che si assumono violate

non si pone come requisito autonomo ed imprescindibile ai fini dell'ammissibilità del ricorso per Cassazione, ma solo come elemento richiesto al fine di chiarire il contenuto delle censure formulate e di identificare i limiti dell'impugnazione". La Suprema Corte giunge al riguardo alla seguente impeccabile conclusione: "la mancata od erronea indicazione delle disposizioni di legge non comporta l'inammissibilità del gravame ove (come nella specie) gli argomenti addotti dal ricorrente, valutati nel loro complesso, consentano di individuare le norme o i principi di diritto che si assumono violati e rendano possibile la delimitazione del *quid disputandum*" [\(12\)](#).

Ne consegue, dunque, che anche nel giudizio di tipo rescindente e annullatorio, quale è quello di Cassazione, torna applicabile il principio *iura novit curia* e, quindi, è legittimo rilevare d'ufficio l'incompatibilità della norma tributaria interna con quella comunitaria, alla sola condizione che la questione di diritto prospettata costituisca oggetto del dibattito introdotto con i motivi del ricorso [\(13\)](#).

3.3. Su questa lunghezza d'onda si è posta la Sezione Tributaria della Suprema Corte nella sentenza n. 7909 del 9 giugno 2000, confermata da altra sentenza, appena citata (*sub nota* 13), del 20 dicembre 2001. Tali sentenze, sul presupposto indiscutibile del primato del diritto comunitario, hanno fissato il principio secondo cui "i giudici nazionali hanno l'obbligo di verificare la compatibilità del diritto interno con le norme di diritto comunitario primario e secondario, indipendentemente da una specifica domanda" e, quindi, "dalla deduzione di uno specifico motivo". La Suprema Corte non richiama espressamente al riguardo l'art. 113 del codice di procedura civile, ma sembra presupporlo quando fa applicazione della norma comunitaria come una delle tante norme di rango superiore di cui il giudice può e deve liberamente conoscere e che può e deve applicare d'ufficio per risolvere la questione di diritto. E il fatto che la sentenza consideri esistente il potere-dovere di rilevare d'ufficio l'incompatibilità "indipendentemente da una specifica domanda" non dovrebbe contraddire quanto detto sopra in via generale in ordine alla necessità che la questione di diritto entri nella cognizione della Suprema Corte attraverso il veicolo dei motivi di ricorso. In altri termini, l'espressione "indipendentemente da una specifica domanda" usata dalla Suprema Corte non dovrebbe significare, a mio avviso, che il giudice possa esercitare tale potere anche sganciandosi completamente dalla proposizione dei motivi da parte del ricorrente. Significa solo che, perchè il giudice di ultima istanza sia legittimato ad applicare la norma comunitaria, è sufficiente che i motivi contengano la prospettazione della questione di diritto da risolvere e non anche la domanda "specifica" di applicazione di quella norma.

Le sentenze della Corte di Giustizia che la Suprema Corte richiama per

dar forza sul piano comunitario al principio di applicabilità d'ufficio sono quelle, ben note, emesse nei casi Peterbroeck, Van Schijndel e Morellato su cui - e in particolare sulla prima - mi soffermerò più avanti (par. 4) [\(14\)](#). Tutte si fondano sul primato della legge comunitaria, giungendo puntualmente in termini generali alla stessa conclusione cui siamo finora pervenuti in termini di diritto interno applicando il principio *iura novit curia* e interpretando in consonanza con esso la disposizione dell'art. 366, n. 4), del codice di procedura civile. La peculiarità (e la forza interpretativa) di tali sentenze è che esse affrontano per la prima volta il problema della rilevabilità-applicabilità d'ufficio delle norme comunitarie, considerando in contrasto con l'ordinamento comunitario proprio le norme processuali di diritto interno che precludono il potere dell'organo decidente di applicare d'iniziativa la norma tributaria che si ritiene violata. Come ho già anticipato, la Corte di Giustizia, cos" ragionando, giunge a ritenere la rilevabilità d'ufficio delle incompatibilità comunitarie essa stessa un valore da tutelare e garantire in sé. E da qui (come la sentenza n. 7909 del 2000 ha ben percepito richiamando le pronunce anzidette) arrivare a ritenere che essa si risolva in un potere-dovere del giudice, il cui esercizio non può essere precluso da parte di una norma interna a pena della violazione del diritto comunitario, il passo fatto dalla Suprema Corte è stato breve.

In un contesto in cui sia l'ordinamento interno che quello comunitario (come interpretato dalla Corte di Giustizia) riconoscono la rilevabilità-applicabilità d'ufficio della non compatibilità comunitaria, può apparire in qualche modo pleonastico giustificare l'applicabilità d'ufficio, instaurando - come ha fatto la Corte di Cassazione nelle richiamate sentenze - una analogia tra la verifica della compatibilità con il diritto comunitario e le questioni dello *ius superveniens* e di costituzionalità, per le quali non vi è dubbio sulla loro rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Per quanto attiene allo *ius superveniens*, non mi sembra che l'assimilazione possa reggere sul piano della estensione analogica in senso tecnico della fattispecie. Per consolidato orientamento della Suprema Corte, lo *ius superveniens* può essere applicato d'ufficio solo se sopravvenuto in un momento successivo alla proposizione del ricorso per Cassazione. E la norma comunitaria, invece, non si configura come una nuova norma sopravvenuta, ma come una norma, di carattere sovraordinato rispetto a quella nazionale, già esistente nel momento in cui il giudizio è stato instaurato. Il fatto è che perchè essa sia applicata d'ufficio è sufficiente che sia sovraordinata e, più semplicemente, costituisca uno strumento di una pronuncia di diritto ex art. 113 del codice di procedura civile. Neppure mi sembra del tutto calzante, per giustificare l'applicazione d'ufficio della norma comunitaria, invocare l'analogia con le questioni di costituzionalità. Infatti, la norma comunitaria, pur



essendo anch'essa di rango superiore rispetto alla norma interna, non è norma strutturalmente assimilabile a quella costituzionale: non ne ha comunque la natura, la funzione e lo status nel sistema delle fonti. Anche qui è forse inutile il ricorso all'assimilazione, prevalendo la norma comunitaria sulla norma interna confliggente e dovendo essere applicata d'ufficio solo per forza propria e non per analogia con la norma costituzionale. Del resto, la violazione di una norma costituzionale va rilevata d'ufficio dal giudice solo per essere rimessa alla Corte Costituzionale, mentre nel caso di specie il rilievo d'ufficio della norma comunitaria è effettuato per consentire l'applicazione diretta ed immediata da parte del giudice, senza necessità di una sentenza della Corte di Giustizia che accerti l'incompatibilità della norma interna con quella comunitaria. Da questo punto di vista l'assimilazione alle questioni di legittimità costituzionale rilevabili d'ufficio può ipotizzarsi, semmai, con riguardo alla richiesta di giudizio pregiudiziale ex art. 234 del Trattato CE fatta dal giudice nazionale alla Corte di Giustizia, perchè in ambedue i casi si solleva una questione d'ufficio per rimetterla ad un altro giudice: rispettivamente la Corte Costituzionale o la Corte di Giustizia.

In conclusione, se una qualche analogia deve intravedersi tra i due tipi di norme, essa va definita attecnicamente in funzione e quale espressione vulgata del principio di non discriminazione. È tale principio in effetti che, come vedremo meglio più avanti (par. 4), vuole che, se una norma interna - nella specie quella costituzionale ma, in questa ottica, anche quella *superveniens* - si applica d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (e, quindi, anche in Cassazione) per risolvere (attraverso il rinvio alla Corte Costituzionale o direttamente) la questione di diritto prospettata, analogamente anche la "sovraordinata" norma comunitaria va applicata d'ufficio. Ma qui la ragione dell'uguale trattamento non è tanto l'analogia quanto l'applicazione del principio comunitario di non discriminazione nell'interpretazione vincolante datane dalla Corte di Giustizia.

#### **4. Se una legge nazionale possa limitare il potere di applicazione d'ufficio di una norma comunitaria**

4.1. Una volta accertato che è astrattamente nei poteri del giudice nazionale disapplicare d'ufficio la norma interna confliggente con quella comunitaria e che tale ipotesi si aggiunge alle altre (*ius superveniens* e questioni di costituzionalità) per le quali la rilevabilità d'ufficio è ammessa in qualunque grado e stato del giudizio, resta il problema se ed entro quali limiti per il diritto comunitario (e per la Corte di Giustizia che lo interpreta) siano legittime le norme, processuali o meno, di diritto interno che escludono o, comunque, pongono limiti all'applicabilità

d'ufficio da parte del giudice interno di norme di diritto comunitario.

In altri termini - dato per scontato, come ho già detto, che l'applicabilità d'ufficio delle norme comunitarie divergenti da norme interne costituisce in astratto un "valore comunitario" da tutelare in quanto corollario del principio di immediata e diretta applicazione del diritto comunitario - il problema che si pone è accertare entro quali limiti il diritto comunitario osti all'applicazione di disposizioni nazionali che circoscrivono i poteri di iniziativa del giudice. Il che è come dire accertare se la limitazione, indotta da una legge nazionale, del potere di applicare d'ufficio una norma comunitaria leda i diritti soggettivi dei singoli in modo tale da richiedere la rimozione della norma stessa (15).

La Corte di Giustizia risponde a tale quesito ritenendo l'applicabilità d'ufficio meritevole in astratto di tutela comunitaria, ma non fissando un principio generale e indefettibile che consenta di garantirla e imporla sempre. Si limita, invece, pragmaticamente a condizionare la risposta a tale quesito al previo accertamento della compatibilità del regime interno delle preclusioni vincolanti per il giudice interno con la disciplina comunitaria. Dall'esame delle già richiamate tre sentenze della Corte di Giustizia che hanno affrontato l'argomento (v.le richiamate *sub par.* 3.3.) e dalle conclusioni degli Avvocati Generali risulta che la Corte opta, molto prudentemente, per la disapplicazione d'ufficio da parte del giudice interno delle norme che escludono la rilevabilità d'ufficio solo in quei casi in cui le preclusioni siano tali da rendere *impossibile o eccessivamente difficile la tutela delle posizioni giuridiche dei singoli e, comunque, implicino il rispetto di termini irragionevoli*. Insomma, il problema se debba permanere il principio dell'autonomia processuale degli Stati membri e in quali casi esso vada superato a favore dell'applicazione della norma comunitaria dovrebbe essere risolto, secondo la Corte, solo attraverso l'esame attento della disciplina processuale nazionale alla luce del principio di effettività della tutela giurisdizionale delle posizioni giuridiche garantite ai singoli dal diritto comunitario.

È evidente che nel caso del processo speciale tributario un tale compito si presenta abbastanza arduo, perchè si tratta di verificare la "resistenza", rispetto ai principi comunitari, di una disciplina - quella relativa ai termini di preclusione - che riguarda un processo non "maturo" e cioè un processo che fino a pochi anni fa era ritenuto di natura amministrativa e che si radica pur sempre attraverso l'impugnativa di un atto e sottostà a regole, abbastanza favorevoli al fisco e più stringenti per il privato, in ordine sia ai termini decadenziali all'interno del processo, sia alla disciplina della sospendibilità della riscossione in corso di giudizio, sia ai limiti alla prova testimoniale. La situazione, tra l'altro, si complica ancor di più se si considera il (per ora) consolidato orientamento della Corte di Strasburgo che, sul presupposto

della natura pubblica del potere di imposizione, ha sempre negato l'applicazione al processo tributario dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) sul giusto processo [\(16\)](#).

Per quanto mi risulta, la Corte di Giustizia finora non è stata interessata da parte italiana riguardo a norme tributarie ostative dell'applicazione d'ufficio di norme comunitarie che divergono dalle norme interne. E quando è stata interessata dai giudici di altri paesi si è limitata ad indicare che la valutazione dell'effetto preclusivo delle norme processuali interne dovrebbe essere effettuata verificando se vi sia stato il rispetto almeno dei seguenti principi comunitari:

- *quello di non discriminazione* (vedi soprattutto la pronuncia Van Schijndel), di cui si è già detto, secondo il quale è indubbio che, laddove per il diritto interno è obbligo del giudice nazionale di sollevare d'ufficio i motivi di diritto basati su una norma interna di natura vincolante, analogo obbligo egli deve avere anche in relazione all'applicazione delle sovraordinate norme del Trattato rilevanti nel caso di specie. Il principio è pacifico ed è alla base di tutta la costruzione dogmatica del rapporto tra norme comunitarie e norme interne: se vige - come in effetti vige - l'obbligo per il giudice italiano di applicare d'ufficio (e, quindi, senza richiesta espressa delle parti) una norma di diritto interno, ad esempio una norma costituzionale, va da sé che il principio di non discriminazione vuole che vada applicata d'ufficio anche la norma comunitaria. Si è già visto infatti che tale norma, pur non avendo la struttura e la funzione della norma costituzionale, ha - diciamo cos" - lo stesso rango ed è, al pari di essa, sovraordinata rispetto alle norme interne [\(17\)](#);

- *quello di ragionevolezza* (vedi pronuncia Peterbroeck), per cui la previsione nel processo tributario di un termine breve per far valere un vizio di un atto - si pensi ai diversi termini decadenziali scanditi nell'ambito del giudizio tributario e nel procedimento amministrativo di imposizione per far valere la irritualità di un atto - potrebbe avere teoricamente l'effetto di precludere al giudice il potere di sollevare d'ufficio il vizio nel prosieguo del giudizio. Da qui la necessità, secondo la Corte, di valutare la ragionevolezza di siffatto effetto e, di conseguenza, l'emergere del problema di determinare se e quando insorga, in ragione a tale principio, l'obbligo di disapplicazione della norma interna preclusiva da parte del giudice nazionale (che potrà cos" procedere, in base al principio di ragionevolezza, al sindacato di legittimità).

Come è agevole rilevare, la Corte cos" argomentando non rinuncia a verificare la compatibilità della disciplina nazionale processuale con gli imperativi della non discriminazione, della ragionevolezza e della stessa effettività della tutela giurisdizionale, ma nel contempo fissa il principio che tale verifica va effettuata escludendo le affermazioni di vasta portata (vedi in tal senso la sentenza Francovich) [\(18\)](#) ed indagando,

invece, la specificità delle concrete disposizioni di diritto interno al fine di censurare solo quelle situazioni ostative e decadenziali che rendono di fatto impossibile o molto difficile la tutela dei diritti soggettivi dei singoli.

Prima di giungere affrettatamente alla disapplicazione di una norma preclusiva del potere di rilevazione del giudice interno, si dovrebbe perciò tener conto tanto del ruolo della stessa norma interna (sospetta di incompatibilità) nell'ambito del procedimento, quanto della sua peculiarità rispetto ai vari organi giurisdizionali nazionali che la devono attuare. E, insieme, va verificata la coerenza dell'assetto processuale con i principi generali del giusto processo, con la tutela del diritto di difesa, con la certezza del diritto e con il regolare svolgimento del processo, ora racchiusi, per quanto riguarda il nostro ordinamento (anche tributario), nel nuovo [art. 111](#) della Costituzione [\(19\)](#).

4.2. Questo *case by case approach* può portare, perciò, a far rilevare in astratto trattamenti discriminanti o irragionevolmente preclusivi del potere del giudice di applicare d'ufficio norme comunitarie. Nel caso esaminato dalla citata sentenza Peterbroeck, ad esempio, la Corte di Giustizia ha considerato contraria al diritto comunitario la disposizione del codice belga che precludeva al ricorrente di dedurre, oltre un certo termine, ulteriori motivi di ricorso fondati su violazioni di norme comunitarie. La Corte ha ritenuto che "sebbene l'imposizione di un termine perentorio di 60 giorni per la presentazione di un nuovo motivo di ricorso fondato su una violazione del diritto comunitario non sia di per sé censurabile, tuttavia il diritto comunitario osta all'applicazione di una norma processuale nazionale che vieta al giudice interno di valutare d'ufficio la compatibilità di un provvedimento di diritto nazionale con una disposizione comunitaria quando quest'ultima non sia stata invocata dal singolo entro un determinato termine".

Nella specie, la Corte ha rilevato che tale preclusione era particolarmente incisiva perchè operava nell'ambito di un procedimento in cui:

- il giudice nazionale adito della causa principale era il primo giudice (la *Cour d'Appel* belga) che potesse sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia,

- il termine era già scaduto alla data dell'udienza, privando così il detto giudice della possibilità di procedere d'ufficio alla valutazione di tale compatibilità,

- non è risultato che un altro giudice nazionale potesse, nell'ambito di un ulteriore procedimento, esaminare d'ufficio la compatibilità di un provvedimento nazionale con il diritto comunitario,

- l'impossibilità di esaminare d'ufficio i motivi fondati sul diritto comunitario non poteva essere ragionevolmente giustificata in base

a principi generali, quali quello della certezza del diritto e dello svolgimento regolare del procedimento.

È facile rilevare che tale caso presenta diverse analogie con l'[art. 24](#), comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, secondo cui l'integrazione dei motivi di ricorso è ammessa solo entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data in cui l'interessato ha avuto notizia del deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti. Ciononostante e nonostante la ricca e pregnante elencazione di profili di irragionevolezza delle cause di preclusione introdotte dalla analoga norma belga, sarei propenso a ritenere che l'art. 24 non si presta a critiche né in punto di ragionevolezza né in quello di effettività e dovrebbe passare, quindi, indenne attraverso l'eventuale giudizio della Corte di Giustizia o di un giudice nazionale che intenda attenersi, anche d'ufficio, ai criteri interpretativi della sentenza Peterbroeck.

Si è, infatti, visto che nel nostro processo tributario il giudice è libero di rilevare d'ufficio in qualunque stato e grado del giudizio qualunque norma tributaria egli ritenga applicabile nell'ambito segnato dal *petitum* e dalla *causa petendi*. Di conseguenza, i motivi aggiunti - come del resto gli stessi motivi principali di impugnazione o di appello - non possono condizionare il giudice interno al contenuto dei motivi stessi fino al punto da vietargli la rilevazione e l'applicazione d'ufficio delle norme comunitarie che non sono state invocate dalle parti in detti motivi. Il processo tributario italiano è scandito, come ogni altro processo, da numerosi termini decadenziali. Ma tali termini non hanno, rispetto alle norme comunitarie, quell'effetto preclusivo irragionevole che la Corte di Giustizia ha invece rinvenuto nelle analoghe clausole preclusive della legge belga. E ciò per la semplice ragione che, come ho finora detto, a differenza dell'ordinamento belga (almeno come interpretato dalla Corte di Giustizia), quello processuale italiano non subordina l'applicazione della norma comunitaria alla sua previa invocazione nei motivi da parte del ricorrente, essendo al contrario consentito al giudice di qualunque grado di applicare d'ufficio la norma medesima.

Questa conclusione, suggeritaci dalla sentenza Peterbroeck, costituisce perciò una ulteriore buona ragione per sostenere la tesi della piena rilevabilità d'ufficio del diritto comunitario da parte del giudice nazionale: infatti, più il giudice ha questo potere, meno preclusioni processuali ed effetti irragionevoli emergono nel processo tributario e più robusta è la tutela dei diritti soggettivi dei singoli.

Dott. Enrico Altieri - Ringrazio vivamente il professor Gallo, il cui intervento ha reso particolarmente evidenti ed acute le problematiche evidenziate dalla giurisprudenza comunitaria con le sentenze Peterbroeck e van Schijndler.

Come il relatore ha giustamente ricordato, la giurisprudenza della Sezione ha compiuto uno sforzo per allinearsi a tali principi, sforzo particolarmente arduo in un processo come quello tributario, modellato (almeno per quanto attiene alla sua introduzione) su un tipo impugnatorio, o nel giudizio chiuso di cassazione.

Pur essendo il principio dell'applicazione d'ufficio, in sostanza, un'applicazione di quello *jura novit curia*, la sua portata è probabilmente più ampia, dovendo lo stesso essere coniugato con quello, di formazione giurisprudenziale comunitaria, del cosiddetto "*effet utile*". Infatti, l'obbligo del giudice nazionale di applicare il diritto comunitario anche quando questo contrasti col diritto nazionale, e quindi di disapplicare quest'ultimo, potrebbe, almeno secondo la via segnata dalle citate sentenze della Corte di Lussemburgo, determinare l'applicazione di norme che trascendono la richiesta di tutela giuridica espressa attraverso la formulazione dei motivi di ricorso (sia introduttivo del processo tributario, sia del giudizio di Cassazione).

Questa parrebbe la strada indicata nelle conclusioni dell'Avvocato Generale nella causa C-327/00, Santex S.p.A. c. USSL n. 42 Pavia, nella quale il T.A.R. Lombardia ha chiesto alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale sull'obbligo del giudice nazionale di applicare d'ufficio il diritto comunitario (nella specie, le norme in materia di concorrenza), disapplicando parti di un bando di gara d'appalto, immediatamente lesivo e non specificamente impugnato.

Le conclusioni sono nel senso che tale disapplicazione sia doverosa, pur non essendo la stessa ammessa dall'ordinamento processuale nazionale, il quale, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, è ritenuta possibile solo per atti generali non immediatamente lesivi. Tale soluzione costituirebbe una conseguenza dell'applicazione del principio di effettività e dell'obbligo dei giudici nazionali di assicurare piena tutela ai diritti nascenti dall'ordinamento comunitario.

Se la risposta della Corte sarà nel senso suggerito dall'Avvocato Generale, s'intende facilmente quale scenario potrà aprirsi nel processo tributario, nel quale, ad esempio, potrà porsi il problema della disapplicazione di atti impugnabili e non impugnati nel caso in cui gli stessi siano contrari al diritto comunitario. In sintesi, sarà messa in crisi la stessa struttura del processo tributario, almeno nei limiti in cui quest'ultimo è modellato sullo schema di quello amministrativo di legittimità, perché il giudice dovrà conoscere d'ufficio di questioni che comportano l'applicazione del diritto comunitario e che non hanno formato oggetto di specifici motivi.

Passiamo, quindi, alla terza relazione, affidata al professor Pasquale Russo, la quale ha per oggetto l'applicazione del diritto comunitario in materia di aiuti di Stato (artt. 86, 88 e 89 del Trattato CE)

nell'imposizione fiscale e nel suo controllo giurisdizionale.

---

**Note:**

(1) Sentenza dell'8 giugno 1984, n. 170, in *"Foro Italiano"*, 1984, I, 2062, con nota di A. Tizzano, La Corte Costituzionale e il diritto comunitario: vent'anni dopo ...

(2) Sentenza del 9 marzo 1978, causa 106/77, in *"Raccolta della giurisprudenza della Corte di Giustizia e del Tribunale di primo grado"*, 1978, pag. 629.

(3) Corte di Giustizia: sentenza del 16 dicembre 1993, causa C-334/92, Miret, in *"Raccolta della giurisprudenza della Corte di Giustizia e del Tribunale di primo grado"*, 1993, pag. I-6911; sentenza del 26 settembre 1996, causa C-168/95, Arcaro, in *"Raccolta della giurisprudenza della Corte di Giustizia e del Tribunale di primo grado"*, 1996, pag. I-4705; sentenza del 4 marzo 1999, causa C-258/97, Hospital Ingenieure Krankenhaustechnik Planungs-Gesellschaft mbh, in *"Raccolta della giurisprudenza della Corte di Giustizia e del Tribunale di primo grado"*, 1999, pag. I-1405.

(4) Tale disposizione prevede in particolare che "La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi".

(5) Nella causa Da Costa en Schaaake (sentenza del 27 marzo 1963, cause riunite 28, 29 e 30/62, in *"Raccolta della giurisprudenza della Corte di Giustizia e del Tribunale di primo grado"*, 1963, pag. 61) i giudici comunitari hanno affermato che, qualora una questione di diritto "materialmente identica" abbia già costituito oggetto di una decisione della Corte, viene meno, anche per i giudici di ultima istanza, l'obbligo previsto dal comma 3 dell'art. 234. Nella causa Cilfit (sentenza del 6 ottobre 1982, causa 283-81, in *"Raccolta della giurisprudenza della Corte di Giustizia e del Tribunale di primo grado"*, 1982, pag. 3415) la Corte di Lussemburgo ha ulteriormente precisato che quanto previsto dal comma 3 dell'art. 234 diviene privo di contenuto qualora la normativa in questione sia già stata oggetto d'interpretazione da parte della Corte stessa, ovvero nel caso in cui esista una costante giurisprudenza che "risolva il punto di diritto litigioso, anche in mancanza di una stretta identità fra le materie del contendere". I giudici comunitari con tale sentenza hanno quindi ampliato il principio sancito nella causa Da Costa en Schaaake, estendendolo anche alle questioni che non siano materialmente identiche a quelle già precedentemente risolte.

(6) Ed anche se, per avventura, ci si dovesse imbattere in alcune norme di diritto interno che indirettamente potrebbero ostacolare il potere di applicazione d'ufficio, non è il principio in sé dell'applicabilità d'ufficio che ne resterebbe negato. Sarebbe solo la singola norma processuale, come strutturata e disciplinata, che si porrebbe accidentalmente come ostacolo all'attuazione del principio di rilevanza

d'ufficio e, quindi, alla tutela piena delle posizioni giuridiche dei singoli cui tale principio è funzionale. E tanto ciò è vero che - come pure vedremo meglio più avanti (par. 4) - quando tale evento si è verificato in alcuni ordinamenti nazionali, è stata la stessa Corte di Giustizia che è intervenuta per rimuovere in via interpretativa la norma preclusiva.

(7) Che quest'ultimo principio non impinga in quello recato dall'art. 113 del codice di procedura civile mi sembra del tutto scontato. Esso, infatti, attiene alla sola delimitazione del fatto quale operata dalle parti ed ha l'effetto *di imporre al giudice di decidere sul fatto stesso iuxta alligata et probata*. Non si estende però alle questioni di diritto e alla ricerca delle norme che le risolvano e, quindi, opera su un piano diverso, non confliggente con il principio *iura novit curia*.

(8) È illuminante al riguardo il raccordo e la delimitazione dei confini che alcune sentenze della Suprema Corte operano tra il principio *iura novit curia* (che è alla base delle conclusioni tratte nel testo), la regola fondamentale del processo di appello che impone l'obbligo alle parti di indicare specifici motivi di impugnazione e il principio della rispondenza del pronunciato al richiesto. La Corte ha, infatti, affermato che "il principio relativo alla necessaria specificità dei motivi di appello ha la sola funzione - almeno nel giudizio rescissorio che va ad instaurarsi - di sorreggere la manifestazione volitiva dell'appellante con una parte argomentativa idonea a contrastare la motivazione della sentenza impugnata e proporzionata alla sua maggiore o minore specificità"; ma non confligge né esclude l'applicabilità sia del principio di cui all'art. 113 del codice di procedura civile, sia di quello della rispondenza del chiesto al pronunciato. Esso va solo coordinato con questi principi. E tale coordinamento comporta l'obbligo di giudicare *iuxta alligata et probata* quanto all'accertamento del fatto e, quanto alle questioni di diritto, di tener fermo il principio *iura novit curia*, la cui applicazione non implica, comunque, la violazione del divieto di extrapetizione di cui all'art. 112 del codice di procedura civile (Corte di Cassazione, sentenze del: 17 maggio 1976, n. 1742; 5 luglio 1999, n. 6933; 18 novembre 1995, n. 11934; 3 dicembre 1982, n. 6578).

(9) Si veda, nello stesso senso, Corte di Cassazione, sentenza del 20 gennaio 1999, n. 485.

(10) L'omessa indicazione nei motivi delle norme di diritto su cui si fonda il ricorso può perciò determinare, al limite, una non precisa formulazione dei motivi stessi, ma non potrà comportare da sola l'inammissibilità del ricorso se attraverso le ragioni ivi addotte la stessa Suprema Corte sia in grado di identificare liberamente il principio di diritto che si assume violato (vd. ex multis Corte di Cassazione, sentenza del 20 febbraio 1999, n. 1430).

(11) Le considerazioni sopra esposte in merito all'applicazione d'ufficio del diritto (anche comunitario) trovano ulteriore conferma nel



disposto dell'art. 384, comma 2, del codice di procedura civile, il quale consente al giudice, anche nel caso in cui non accolga il ricorso e confermi pertanto il dispositivo della sentenza impugnata, di correggere comunque la motivazione in diritto della sentenza stessa, anche applicando una norma diversa sia da quella applicata dal giudice sia da quella invocata dalle parti.

(12) In tal senso, vd. Corte di Cassazione, sentenza del 16 settembre 1998, n. 9252. Vanno quindi considerate prese di posizione isolate quelle poche sentenze della stessa Corte che hanno limitato il controllo di legittimità all'oggetto e al contenuto dei motivi di ricorso, alle affermazioni e alle argomentazioni - contenute nella sentenza impugnata - indicate nel ricorso come oggetto di censura e alle ragioni di censura in esso esposte (tra le quali, vd. sentenza del 20 ottobre 1997, n. 10261). Si è appena visto, infatti (nota 8), che l'orientamento giurisprudenziale consolidato è che il giudice è vincolato all'esame delle sole questioni o profili di diritto sollevati con i motivi di ricorso, ma non è tenuto all'applicazione della sola norma invocata dal ricorrente.

(13) Si veda in tal senso la recentissima sentenza della Corte di Cassazione del 20 dicembre 2001, [n. 17564](#).

(14) Corte di Giustizia: sentenza del 14 dicembre 1995, causa C-312/93, Peterbroek, Van Campenhout & C. ie SCS, in *"Giurisprudenza italiana"*, 1996, I, 1, 1291, con nota di R. Caranta, *Impulso di parte e iniziativa del giudice nell'applicazione del diritto comunitario*; sentenza del 14 dicembre 1995, cause riunite C-430 e 431/93, Van Schijndel, in *"Raccolta della giurisprudenza della Corte di Giustizia e del Tribunale di primo grado"*, 1995, pag. I-4705; sentenza del 13 marzo 1997, causa C-358/95, Morellato, in *"Raccolta della giurisprudenza della Corte di Giustizia e del Tribunale di primo grado"*, 1997, pag. I-1431.

(15) Prima di affrontare questo tema, è appena il caso di richiamare l'attenzione sulle questioni pregiudiziali che spesso sono state poste alla Corte di Giustizia da parte italiana relativamente alla sussistenza o meno, nell'ambito di un processo giurisdizionale amministrativo, di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo. L'obiettivo di chi ha posto tali questioni è evidentemente quello di farne conseguire, nel secondo caso, la insussistenza della tutela comunitaria in quanto limitata ai soli diritti soggettivi. Non darei molto rilievo a tali tipi di questioni, per le seguenti ragioni.

Intanto, va rilevato che anche coloro che con riferimento al processo tributario ancora ragionano in termini duali accolgono una nozione di interesse legittimo che, ai fini della pienezza della tutela giurisdizionale, non si differenzia granché dalla posizione di diritto soggettivo (all'integrità patrimoniale o, se si preferisce, alla giustizia o al retto esercizio del potere d'imposizione). E in ogni caso va preso atto che la Corte di Giustizia, non conoscendo la nozione di interesse

legittimo, parla solo di diritto soggettivo e tutt'al più di "posizioni giuridiche soggettive", senza con ciò voler dare al termine "diritti" una specifica, formale valenza, voler trasformare tutte le posizioni giuridiche dei privati in "diritti soggettivi" e voler negare la tutela comunitaria quando non c'è un diritto soggettivo azionabile. Alla Corte interessa solo che, quali che siano le qualificazioni e i mezzi di tutela nazionali per tutte le posizioni giuridiche soggettive (e cioè in termini di diritti o interessi legittimi), sia garantita una piena tutela giurisdizionale che potrà anche variare da un ordinamento all'altro, ma deve essere adeguata ed effettiva. Già nelle pronunce Salgoil (19 dicembre 1968, causa 13/68, in *"Raccolta della giurisprudenza della Corte di Giustizia e del Tribunale di primo grado"*, 1968, pag. 661), ma anche in quelle Bozzetti (9 luglio 1985, causa 179/84, in *"Raccolta della giurisprudenza della Corte di Giustizia e del Tribunale di primo grado"*, 1985, pag. 2301) e Lorenz (11 dicembre 1973, causa 120/73, in *"Raccolta della giurisprudenza della Corte di Giustizia e del Tribunale di primo grado"*, 1973, pag. 1471), la Corte ha affermato che "le norme di diritto comunitario direttamente applicabili obbligano le autorità e, in particolare, i giudici competenti degli Stati membri a proteggere gli interessi dei singoli contro eventuali violazioni di dette disposizioni, garantendo la tutela diretta ed immediata dei loro interessi, e ciò indipendentemente dal rapporto intercorrente, secondo il diritto nazionale, tra detti interessi e l'interesse pubblico a cui si riferisce la questione".

(16) Tale norma dispone che "Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, il quale deciderà sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta (...)".

(17) La Corte fa salvi i limiti ai poteri ex officio connessi al principio dispositivo solo nella misura in cui tale principio è condiviso "dalla maggior parte degli Stati membri quanto ai rapporti tra lo Stato e il singolo, tutela i diritti della difesa e garantisce il regolare svolgimento del procedimento".

(18) Sentenza del 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e 9/90, in *"Giurisprudenza italiana"*, 1993, I, 1, pag. 1585, con nota di L. Antonioli Deflorian, *Francovich e le frontiere del diritto europeo*.

(19) Sul punto vd. il mio Verso un "giusto processo" tributario, in *"Rass. trib."*, n. 1/2003, pag 11.